



COMUNE DI POLESELLA

(PROVINCIA DI ROVIGO)

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'ISEE
ALLE PRESTAZIONI SOCIALI EROGATE
DAL COMUNE DI POLESELLA**

(Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 29/07/2016)

INDICE

Capo I - Premessa	3
Art.1 - Oggetto	3
Art.2 - Ambito di applicazione	3
Capo II - Attestazione	
ISEE.....	3
Art.3 – Attestazione ISEE (Indicatore situazione Economica Equivalente)	3
Art.4 – Assenza o incompletezza della Attestazione ISEE	4
Capo III –Procedimenti	4
Art.5 - Accertamento estraneità in termini affettivi ed economici.....	4
Art.6 – ISEE corrente	4
Art.7 - Validità ed aggiornamento dell'attestazione.....	5
Art.8 - Criteri di accesso e fasce di contribuzione: rinvio	5
Art.9 - Compartecipazione alla spesa.....	5
Capo IV – Controlli	6
Art.10 - Premesse	6
Art.11 - Oggetto, forme e modi dei controlli dell'Ente.....	6
Art.12 - Adempimenti conseguenti all'attività di controllo.....	6
Art.13 - Norme finali.....	6
Allegato A – Definizioni, Tipologia di interventi e Servizi	

CAPO I PREMESSA

Art. 1 Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) in relazione alle prestazioni sociali agevolate erogate dal Comune di Polesella.
2. Il presente regolamento recepisce il DPCM 159/2013, "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)" e il Decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali del 7.11.2014, di approvazione del nuovo modello di Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'ISEE.
3. Il presente regolamento inoltre va a sostituire ogni altra norma comunale relativa ad agevolazioni economiche o tariffarie che prevedano la valutazione della situazione economica del richiedente ed abroga ogni altra disposizione con esso incompatibile.

Art. 2 Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle prestazioni dell'Ente non destinate alla generalità dei soggetti, ma limitate a coloro in possesso di particolari requisiti di natura economica, come pure alle prestazioni sociali dell'Ente non limitate dal possesso di tali requisiti, ma comunque collegate nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche.
2. I procedimenti dell'Ente di cui al comma 1 sono individuati, al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, dalla seguente elencazione, da **considerarsi comunque non esaustiva**:
 - interventi di sostegno economico a favore di persone e famiglie in situazione di disagio socio-economico, sociale ed a rischio di emarginazione.
 - servizio di assistenza domiciliare
 - Integrazione retta ricovero di minori anziani non autosufficienti o persone con handicap permanente grave in stato di bisogno
3. Per quanto concerne la regolamentazione di servizi o interventi non previsti dal presente regolamento, si fa riferimento ai criteri individuati per i servizi di analoga tipologia.

CAPO II ATTESTAZIONE ISEE

Art. 3 Attestazione ISEE (Indicatore situazione Economica Equivalente)

1. Ai fini della richiesta di prestazioni sociali agevolate, le persone interessate si recano presso i Centri di Assistenza Fiscale convenzionati con il Comune per la presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU).
2. Il richiedente presenta un'unica dichiarazione sostitutiva in riferimento al nucleo familiare di cui all'articolo 3 del DPCM 159/2013, ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'ISEE.
3. L'Attestazione conseguente alla presentazione della DSU e riportante l'ISEE è resa disponibile al dichiarante e agli aventi titolo dall'INPS. La stessa può essere utilizzata per il periodo di validità da tutti i componenti il nucleo familiare ai fini ISEE.

4. L'INPS determina l'ISEE sulla base delle componenti autodichiarate dal dichiarante, degli elementi acquisiti dall'Agenzia delle Entrate e di quelli presenti nei propri archivi amministrativi o a tal fine acquisiti.

5. L'ISEE è lo strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate.

Art. 4

Assenza o incompletezza della Attestazione ISEE

1. Nel caso in cui la fruizione di una prestazione comporti un'agevolazione legata all'ISEE ed il fruitore non presenti l'attestazione ISEE, il Comune applicherà la compartecipazione massima prevista.

2. Nel caso in cui la fruizione di una prestazione comporti un'agevolazione legata all'ISEE ed il fruitore presenti un'attestazione ISEE incompleta o carente degli elementi previsti dal DPCM 159/2013, non si dà seguito alla richiesta di agevolazione o contributo, salvo presentazione di integrazione da parte dell'interessato, effettuata a seguito di richiesta del Comune.

CAPO III PROCEDIMENTI

Art. 5

Accertamento estraneità in termini affettivi ed economici

1. In assenza di documentazione emessa in sede giurisdizionale, il Comune può provvedere all'accertamento di situazioni di estraneità in termini affettivi ed economici (art.6, c. 3, lett. b, punto 2 e art.7, c.1, lett. e del DPCM 159/2013), previa istanza formale delle persone interessate, le quali hanno l'onere di produrre idonea documentazione atta a dimostrare compiutamente tale condizione (es: assenza di delega per la riscossione di trattamenti previdenziali, assenza di conti correnti bancari cointestati, assenza di diritti reali su abitazioni come usufrutto o similari) a meno che non siano già in carico ai Servizi Sociali. Il Responsabile di Area competente in materia, a seguito dell'istruttoria condotta dall'assistente sociale competente (anche con l'eventuale ausilio della Polizia Locale o, se del caso, di Guardia di Finanza e/o Agenzia delle Entrate) dichiara:

- a) il sussistere delle condizioni di estraneità ovvero
- b) il non sussistere delle condizioni di estraneità ovvero
- c) l'impossibilità ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni di estraneità

2. Le determine Dirigenziali di cui al presente articolo vengono recepite dai CAF nella documentazione richiesta in sede di assistenza alla compilazione della DSU.

Art.6

ISEE corrente

1. In presenza di un ISEE in corso di validità, può essere calcolato un ISEE corrente, riferito ad un periodo di tempo più ravvicinato al momento della richiesta della prestazione, qualora vi sia una rilevante variazione nell'indicatore, come previsto all'art.9 DPCM 159/2013.

7. L'ISEE corrente ha validità di due mesi dal momento della presentazione del modulo sostitutivo della DSU ai fini della successiva richiesta della erogazione delle prestazioni e comunque, sussistendo l'invarianza delle condizioni, potrà essere utilizzato per un massimo di mesi sei.

8. L'ISEE attualizzato, con cioè aggiornati sia l'Indicatore della Situazione Reddittuale che l'Indicatore della Situazione Patrimoniale, potrà altresì essere richiesto dall'ente nel caso di accertata modifica delle condizioni dell'ISEE in essere.

Art. 7

Validità ed aggiornamento dell'attestazione

1. L'attestazione ISEE ha validità dal momento della presentazione al 15 gennaio dell'anno successivo.
2. Ai fini del mantenimento delle agevolazioni, i cittadini interessati presentano la nuova attestazione ISEE entro il 15 gennaio di ogni anno, salvo diverse determinazioni per specifici servizi. Sino a quella data sono mantenute inalterate le eventuali agevolazioni concesse. La mancata presentazione di nuova attestazione ISEE comporta la non erogazione del contributo richiesto e la decadenza da qualsiasi agevolazione concessa.
3. Il presente comma disciplina le condizioni di maggior favore per il cittadino, che può presentare, entro il periodo di validità della attestazione ISEE, una nuova dichiarazione oppure l'ISEE corrente, qualora intenda far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'ISEE del proprio nucleo familiare, secondo quanto stabilito di seguito:
 - a) per i procedimenti che prevedono un bando di accesso, la nuova dichiarazione può essere presentata entro la data di scadenza del bando
 - b) per i procedimenti che prevedono l'erogazione di contributi ripetuti su base mensile in base agli scaglioni ISEE, la nuova dichiarazione può essere sempre presentata qualora permetta l'accesso ad uno scaglione ISEE di agevolazione più conveniente
 - c) Per i procedimenti che prevedono l'erogazione di contributi sulla base di progetti socioassistenziali, la dichiarazione ISEE valida al momento dell'istanza vale per l'intero periodo di erogazione previsto dal progetto, e comunque non superiore a 12 mesi.
4. Qualora il cittadino presenti una nuova attestazione ISEE al fine di rilevare i mutamenti delle condizioni economiche e familiari, gli effetti della nuova attestazione decorrono dal primo giorno del mese di ricezione della richiesta da parte del cittadino.
5. Qualora sia il Comune a richiedere una attestazione ISEE aggiornata, nel caso di variazione del nucleo familiare, gli effetti della nuova attestazione decorrono dal trentesimo giorno successivo alla data di ricezione della richiesta da parte del cittadino.

Art. 8

Criteria di accesso e fasce di contribuzione: rinvio

1. Ai fini della determinazione della quota di compartecipazione alla spesa degli interventi e dei servizi da parte del cittadino, tenuto conto che l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente differisce sulla base della tipologia di prestazione sociale agevolata richiesta – come previsto dagli artt. 6, 7 e 8 del citato D.P.C.M. 159/2013, il Comune definisce per ogni tipologia di intervento e/o di servizio specifiche modalità di calcolo, tenuto conto della necessità di salvaguardare gli equilibri di bilancio.
2. La Giunta Comunale provvede annualmente, nella fase di determinazione del sistema tariffario e nel rispetto del presente regolamento e degli equilibri di bilancio, a determinare i criteri di accesso alle prestazioni e le fasce di contribuzione dei servizi (scaglioni ISEE) cui collegare le agevolazioni ed i relativi parametri per i vari servizi, fatte salve le competenze regionali in materia di normazione, programmazione e gestione delle politiche sociali e socio sanitarie.
3. Le soglie di accesso alle prestazioni e le fasce di contribuzione dei servizi di cui al comma 1, definite nei limiti degli stanziamenti di bilancio, vengono altresì rivalutate annualmente per eventuali modifiche o per adeguamento di quelle esistenti sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, secondo le indicazioni ISTAT.

Art. 9

Compartecipazione alla spesa

1. In casi eccezionali e previa adeguata istruttoria, il Servizio Sociale può proporre una riduzione della quota a carico dei cittadini o l'erogazione di contributi assistenziali straordinari, da disporsi con provvedimento del Capo-Area competente, su proposta motivata del servizio sociale, per le situazioni di particolare gravità che presentino un elevato rischio di esclusione sociale e per le quali la prestazione sociale erogata costituisca condizione essenziale per la riduzione della vulnerabilità sociale.

2. Nel caso di indifferibilità e urgenza di provvedimenti a protezioni di persone incapaci di provvedere da sé alla propria tutela, su proposta motivata dell'Assistente Sociale, vengono predisposti gli opportuni provvedimenti.
3. Le tariffe dei Servizi sono comunicate ai cittadini al momento della presentazione della domanda di accesso o della comunicazione di accoglimento della domanda stessa.

CAPO IV CONTROLLI

Art. 10 Premesse

1. L'INPS determina l'ISEE sulla base delle componenti autodichiarate dal dichiarante, degli elementi acquisiti dall'Agenzia delle entrate e di quelli presenti nei propri archivi amministrativi.
2. In relazione ai dati autodichiarati dal cittadino, l'Agenzia delle entrate, sulla base di appositi controlli, individua e rende disponibile all'INPS l'esistenza di omissioni, ovvero difformità degli stessi rispetto ai dati presenti nel Sistema informativo dell'anagrafe tributaria, inclusa l'esistenza non dichiarata di rapporti di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.
3. L'INPS stabilisce procedure per il controllo automatico al fine di individuare l'esistenza di omissioni ovvero difformità, mediante la consultazione in base alle disposizioni vigenti degli archivi amministrativi delle altre amministrazioni pubbliche.

Art.11

Oggetto, forme e modi dei controlli dell'Ente

1. Il Comune di Polesella esegue ulteriori controlli sulle informazioni autodichiarate dal cittadino qualora sorgano fondati dubbi sulla veridicità dei contenuti delle DSU e per i quali il Capo-Area competente ritenga necessaria l'attivazione di verifiche e riscontri. La fondatezza del dubbio può consistere:

- a) nel riscontro anche casuale di un contrasto o di un'incoerenza tra i dati dichiarati e quelli già in possesso dell'ufficio;
- b) nella manifesta inattendibilità nonché nella contraddittorietà apparente di fatti, dati o situazioni dichiarate o nei documenti presentati, fatto salvo il mero errore materiale;
- c) in imprecisioni, omissioni o lacunosità tali da far supporre la consapevole volontà del dichiarante di fornire solo dati parziali;
- d) nella illogicità rispetto al tenore di vita mantenuto dal nucleo familiare desumibile da informazioni diverse da quelle dichiarate e in possesso dell'Amministrazione Comunale.

E' inoltre considerato indicatore di rischio in ordine alla veridicità delle dichiarazioni la precedente falsa o mendace dichiarazione resa dall'utente all'Amministrazione o ad altre PPAA, purché l'ufficio procedente ne sia a conoscenza.

Art. 12

Adempimenti conseguenti all'attività di controllo

1. Qualora l'attività di controllo determini una correzione del valore ISEE, dovranno essere attivate tempestivamente le comunicazioni interne agli altri uffici che erogano prestazioni agevolate relativamente alla rettifica del valore ISEE.
2. Qualora, nel corso dei controlli, si rilevino irregolarità, imprecisioni e/o omissioni, non costituenti falsità, bisogna invitare i soggetti interessati ad integrare le dichiarazioni. L'integrazione dovrà essere

effettuata dall'utente entro il termine assegnatogli e il procedimento resterà sospeso fino alla regolarizzazione.

3. Qualora si rilevino elementi di falsità nelle dichiarazioni rese, si trasmetteranno gli atti contenenti false dichiarazioni all'autorità giudiziaria in applicazione dell'art.76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000.

4. L'Ufficio procedente deve altresì attivarsi per adottare i provvedimenti indicati dall'art.75 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000. In particolare, nel caso di dichiarazione mendace nella quale il dato dichiarato in maniera non veritiera sia determinante per l'assegnazione della prestazione sociale agevolata, il dirigente del settore deve adottare nei confronti del soggetto del nucleo familiare che ha presentato istanza di prestazione agevolata, senza attendere l'esito della denuncia penale, provvedimento motivato di decadenza o di sospensione dai benefici concessi o di esclusione dal procedimento, nel caso in cui l'accertamento sia avvenuto nel corso del medesimo. Il dirigente del settore dovrà inoltre recuperare le eventuali somme indebitamente percepite dal soggetto. In caso di inerzia e/o di inottemperanza alla restituzione di quanto dovuto, nei termini che saranno indicati nella comunicazione, il dirigente del Settore trasmetterà gli atti all'Ufficio competente che avvierà azione legale nelle sedi opportune.

5. Fermo restando la restituzione del vantaggio conseguito per effetto dell'indebito accesso alla prestazione agevolata, nei confronti dei soggetti che in ragione del maggior reddito accertato hanno fruito illegittimamente delle prestazioni agevolate, l'Ufficio procedente può applicare le sanzioni previste dalla legge.

6. Contestualmente all'avvio della procedura di decadenza o di sospensione dai benefici concessi o di esclusione dal procedimento, l'Ufficio trasmette agli interessati la comunicazione di avvio procedimento ai sensi della Legge n. 241/90. Le persone soggette al controllo hanno diritto di intervenire nel procedimento per produrre elementi utili a chiarire la situazione.

7. L'Amministrazione procedente, il responsabile e comunque ogni altro dipendente coinvolto nel procedimento non è responsabile per l'adozione di atti emanati in conseguenza di dichiarazioni false o documenti falsi o comunque contenenti dati non più rispondenti a verità prodotti dall'interessato o da terzi, salvo i casi di dolo e colpa grave.

Art. 13 **Norme finali**

1. Il presente regolamento entra in vigore con l'avvenuta pubblicazione della delibera approvativa. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applica il DPCM 159/2013 e il DPR 28.12.2000, n. 445 e s.m. e i., fatto salvo quanto previsto da specifiche leggi.

2. Le disposizioni di legge emanate successivamente all'approvazione e all'entrata in vigore del presente regolamento, integrano e sostituiscono automaticamente le parti dello stesso eventualmente confliggenti o superate, in attesa della formale eventuale modificazione del presente regolamento.

ALLEGATO A

DEFINIZIONI, TIPOLOGIE DI INTERVENTI E SERVIZI

Art.1 Definizioni

Per le finalità del presente Regolamento si intende per:

- **I.S.E.:** l'Indicatore della Situazione Economica di cui al D.P.C.M. 159/2013;
- **I.S.E.E.:** l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente di cui D.P.C.M. 159/2013;
- **Nucleo familiare:** il nucleo definito dall'art. 3 del D.P.C.M. 159/2013; Per nucleo familiare s'intende la famiglia convivente costituita dai coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti, adottivi, affiliati. Sono considerati nuclei familiari anche le unioni di persone che, pur senza vincoli di parentela, convivono e partecipano alla formazione e gestione del bilancio familiare.
- **Patrimonio mobiliare:** i beni di cui all'art. 5, comma 4, del D.P.C.M. 159/2013;
- **Dichiarazione sostitutiva unica:** la dichiarazione di cui all'art. 10 del D.P.C.M. 159/2013;
- **Prestazioni sociali,** ai sensi dell'articolo 128, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché dell'articolo 1, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328: tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia;
- **Prestazioni sociali agevolate:** prestazioni sociali non destinate alla generalità dei soggetti, ma limitate a coloro in possesso di particolari requisiti di natura economica, ovvero prestazioni sociali non limitate dal possesso di tali requisiti, ma comunque collegate nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche, fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti;
- **Prestazioni agevolate di natura sociosanitaria:** prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria rivolte a persone con disabilità e limitazioni dell'autonomia, ovvero interventi in favore di tali soggetti:
 - a) di sostegno e di aiuto domestico familiare finalizzati a favorire l'autonomia e la permanenza nel proprio domicilio;
 - b) di ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali, incluse le prestazioni strumentali ed accessorie alla loro fruizione, rivolte a persone non assistibili a domicilio;
 - c) atti a favorire l'inserimento sociale, inclusi gli interventi di natura economica.

Art. 2 Tipologie di interventi

a) Interventi straordinari di assistenza sociale

Gli interventi di sostegno economico sono finalizzati a sostenere le situazioni di cittadini residenti nel Comune, i quali si trovino in particolare situazioni di grave disagio economico, sociale ed a rischio di emarginazione.

Gli interventi consistono in un'erogazione di denaro e/o di beni materiali, ovvero un'esenzione dal pagamento di determinati servizi ovvero una riduzione, a seguito della definizione di progetto

personalizzato e del relativo contratto sociale.

Gli interventi sono attuati nei limiti delle risorse assegnate con il piano esecutivo di gestione, definite annualmente dalla Giunta comunale.

La Giunta comunale, in base alle disponibilità economiche e alle criticità prevalenti, definisce la tipologia di situazioni sociali a cui rispondere prioritariamente.

b) Interventi sui Servizi

Servizio di Assistenza Domiciliare

Il servizio di assistenza domiciliare è finalizzato a favorire il permanere delle persone anziane e/o persone con disabilità nel proprio ambito familiare e sociale, migliorando la loro qualità di vita, nonché quella della famiglia d'appartenenza. L'intervento offerto è finalizzato altresì ad evitare rischi di ricoveri impropri in strutture sanitarie o in residenze sanitarie – assistenziali.

I servizi di assistenza domiciliare si compongono di prestazioni di natura socio-assistenziale, erogate in integrazione con i servizi socio-sanitari sviluppati dall'Azienda Sanitaria Locale, nonché con le attività ed i servizi di varia natura assistenziale prodotti da altri soggetti pubblici e privati nell'ambito del sistema locale dei servizi sociali.

Il Servizio di assistenza domiciliare è erogato tramite figure professionali qualificate.

La modalità, la tipologia delle prestazioni e la frequenza degli accessi al domicilio, nel Comune di Polesella, sono disciplinati dal vigente Regolamento del Servizio di Assistenza Domiciliare (S.A.D.) dell'Unione dei Comuni dell'Eridano.

Servizi residenziali per minori, persone anziane e disabili, in stato di bisogno.

Il Comune concorre all'integrazione delle rette per l'inserimento in strutture sanitarie e socio assistenziali di persone anziane e disabili, in stato di bisogno, residenti nel Comune di Polesella, come previsto dal D.P.C.M. 159/2013.

Nel caso dei minori, qualora siano presenti i requisiti, il Comune di Polesella può accedere al Fondo Minori dell'Azienda Ulss 18, attraverso le procedure prescritte dai Servizi coinvolti.

Art. 3 Destinatari

Sono destinatari degli interventi i cittadini residenti nel territorio comunale che versino in condizioni di disagio derivanti da inadeguatezza del reddito rispetto al fabbisogno del nucleo familiare, e/o a rischio di istituzionalizzazione. Hanno altresì diritto di usufruire degli interventi gli stranieri residenti nel territorio comunale, nel rispetto delle norme nazionali ed internazionali vigenti.

Possono essere destinatari degli interventi di cui al presente regolamento anche i cittadini non residenti che risultino inseriti in appositi progetti, accordi di programma, convenzioni che il comune abbia stipulato con altri enti pubblici o comunque normalmente presenti sul territorio comunale, sussistendo le motivazioni per il conseguimento delle finalità stabilite dal presente regolamento.

Art. 4 Intervento straordinario di Assistenza Sociale

Il contributo straordinario è una misura di sostegno economico, rivolta a persone o a nuclei famigliari, finalizzata a sostenere il reddito quando ricorrono situazioni straordinarie od eccezionali che compromettono gravemente e temporaneamente l'equilibrio socioeconomico del nucleo familiare, quali:

- a) necessità di ripristino delle utenze essenziali (energia elettrica, riscaldamento) in presenza di nuclei familiari nei quali siano presenti persone fragili (anziani, disabili e minori) : il servizio comunale preposto provvederà ad assistere il cittadino per la richiesta di rateizzazione degli insoluti al fornitore;
- b) spese eccezionali per l'inserimento scolastico e professionale in casi particolari debitamente

- documentati;
- c) contributo a spese funerarie per decessi di persone indigenti;
 - d) beni di prima necessità (art.6, Allegato A).

Art. 5

Interventi per minori, adulti, disabili e anziani ospiti di strutture socio-assistenziali

Gli interventi di cui al presente articolo sono disposti su richiesta della famiglia, degli stessi interessati o per iniziativa del Servizio Sociale Comunale, dopo aver esperito ogni tentativo di attuare forme assistenziali alternative.

Art. 5.1

Interventi per minori

Il Comune di Polesella aderisce al “Fondo di Solidarietà per la tutela minori” dell’Azienda Ulss 18, destinataria del contributo regionale (DGRV 2430 del 31/07/2007) per i Comuni sottoscrittori e incaricata dell’utilizzo dello stesso. Il Fondo prevede una forma di gestione associata, tra tutti i Comuni dell’Az. ULSS 18, della spesa a tutela dei minori per quanto riguarda gli inserimenti istituzionali, ovvero le accoglienze residenziali in comunità e gli affidi familiari, confermata dalla Conferenza dei Sindaci.

Il Comune di residenza del minore al momento dell’inizio dell’intervento di tutela (ricovero in struttura o in affidamento), qualora ne ricorrano le condizioni, assume gli obblighi connessi all’eventuale integrazione economica del pagamento della retta o del contributo per un minore inserito in una struttura residenziale o in affidamento familiare (in riferimento all’art.13 bis, L.R.5/96 e all’art. 6, comma 4, L.328/00 ed al riquadro 9 delle Linee Guida 2008 per la protezione e la tutela del minore approvate con DGRV n°569/08) . L’eventuale cambio di residenza del minore accolto o della famiglia affidataria o della tipologia di affido, non sposta in capo al nuovo Comune gli obblighi connessi al pagamento della retta.

Nei casi di minori privi di residenza anagrafica (come per i minori stranieri non accompagnati) l’obbligo del pagamento della retta, così come le altre prestazioni sociali, grava sul Comune individuato come “luogo di provvisoria dimora del minore” (DGRV 569/08 Linee guida 2008 per la protezione e la tutela del minore).

Nell’eventualità in cui, invece, sia richiesta dalla famiglia del minore, le rette dovute per l’ospitalità sono a carico dei parenti tenuti agli alimenti e l’Amministrazione Comunale provvederà all’integrazione se i parenti possono intervenire solo parzialmente.

Art. 5.2

Interventi per adulti non autosufficienti, disabili e anziani ospiti di strutture socio-assistenziali

Anziani, disabili e adulti non autosufficienti: Le rette dovute per il ricovero degli anziani e degli adulti non autosufficienti sono a carico degli stessi.

L’Amministrazione Comunale interviene con l’erogazione di un contributo economico ad integrazione dei cespiti del ricoverato, nel caso in cui quest’ultimo, per insufficienza di mezzi, non sia in grado di corrispondere per intero la retta d’ospitalità.

Detta integrazione corrisponderà alla differenza tra la retta e il reddito del ricoverato al netto della quota garantita per le spese personali e integrata dall’eventuale assegno di accompagnamento percepito, nonché dalla contribuzione degli obbligati agli alimenti.

Art. 5.3

Destinatari degli interventi e requisiti per l’accesso

1. Gli interventi di integrazione delle rette di ricovero sono rivolti ai soggetti:

- a. residenti anagraficamente nel Comune alla data del ricovero,
 - b. non autosufficienti, nullatenenti o persone in grave disagio che si trovano nelle condizioni di necessità e stabilità del ricovero, attestata dall'unità Operativa distrettuale di valutazione del Distretto 1 dell'Azienda ULSS 18 di Rovigo e per i quali la medesima abbia escluso l'attivazione delle altre possibili alternative proposte dalla rete dei servizi socio-assistenziali, che abbiano una capacità economica insufficiente a sostenere gli oneri della retta al netto delle contribuzioni e/o partecipazioni degli obbligati agli alimenti.
2. Per poter beneficiare dell'integrazione della retta il soggetto interessato o chi ne cura gli interessi deve inoltrare all'Assistente Sociale del Comune la relativa domanda redatta sull'apposito stampato predisposto dall'Ufficio.
 3. Per i soggetti già ricoverati in struttura privata il beneficio economico potrà essere erogato a condizione che l'utente inoltri contestualmente richiesta di inserimento in una struttura pubblica convenzionata e che il trasferimento avvenga non appena ciò si renda possibile.
 4. Per i soggetti non ancora ricoverati, il Servizio Sociale comunale, in collaborazione con il competente Ufficio dell'Azienda ULSS 18 di Rovigo, individua la struttura presso la quale inserire la persona che necessita di ricovero, in considerazione dei bisogni della persona, dei posti disponibili in strutture convenzionate e delle condizioni economiche più vantaggiose per l'Ente, riservandosi la facoltà di disporre successivi trasferimenti. In riferimento ai soggetti che non rientrano nelle collaborazioni con l'ULSS 18, le strutture di riferimento possono essere proposte anche dal soggetto interessato e dall'Assistente Sociale del Comune.
 5. Il beneficio economico non potrà essere concesso qualora l'interessato e i parenti tenuti al mantenimento optino per il ricovero in una struttura diversa da quella prescelta dal Comune.
 6. Il Servizio Sociale verifica periodicamente il permanere dei requisiti che hanno motivato l'intervento dell'Ente per l'istituzionalizzazione della persona ed ha facoltà di disporre trasferimenti ad altra struttura o l'attivazione di interventi alternativi al ricovero.

Art. 6

Interventi per fornitura beni di prima necessità

Il servizio rientra tra gli interventi di natura socio-assistenziale in quanto è mirato a consentire a persone in situazioni di grave necessità di sopperire al fabbisogno di beni alimentari e di prima necessità (abiti, mobilio, articoli vari...).

L'erogazione di questa tipologia di intervento è gestita da un'associazione benefica individuata tra quelle presenti sul territorio e avente i requisiti necessari a poter siglare accordi con il Comune.

L'accesso al servizio avverrà con le modalità previste per gli interventi di natura economica, ad opera dell'Assistente Sociale, come previsto all'articolo 7 del presente Allegato A.

Art. 7

Procedimento per la richiesta di interventi

Il contributo comunale è attivabile a seguito di una dettagliata proposta dell'Assistente Sociale, sulla base dei criteri individuati dalla Giunta Comunale in applicazione di quanto disposto dal D.P.C.M. 159/2013.

La richiesta di intervento socio-assistenziale e la dichiarazione sostitutiva di certificazioni deve essere presentata per iscritto su apposito modulo (Allegato 1) compilato e presentato dall'Assistente Sociale del Comune di Polesella, che dopo un'approfondita indagine sociale, (nella quale può essere coadiuvata dal Comando della Polizia Locale e/o da altri uffici pubblici), allegnerà opportuna relazione sociale.

Le istanze, corredate di modello ISEE in corso di validità e di tutta la documentazione ritenuta utile a chiarire particolari circostanze, la natura e l'entità del bisogno, sarà presentata dall'Assistente Sociale all'ufficio comunale competente che provvederà al protocollo delle stesse e a sottoporle all'attenzione della Giunta Comunale dopo gli adempimenti del caso.

La proposta di intervento dovrà comunque essere approvata dalla Giunta Comunale con apposito atto autorizzatorio.

Art. 8

Criteri di priorità per l'erogazione di contributi e relativi punteggi

L'Assistente sociale, nella fase di valutazione e nell'elaborazione della successiva relazione sociale, terrà conto dei seguenti criteri di priorità attribuendo i relativi punteggi:

	<i>Punteggio</i>
1) Entità ISEE del nucleo familiare (non superiore a 7.500€, socio-sanitario)	0 - 1.000, 00 € (8 punti) 1.000,01 - 2.000,0 € (6 punti) 2.000,01 - 3.000,00 € (4 punti) 3.000,01 - 4.000,00 (3 punti) 4.000,01 - 6.000, 00 (2 punti) 6,000,01 - 7.500, 00 (1 punto)
2) Composizione del nucleo familiare a) vedovanza o solitudine b) fino a 2 componenti maggiorenni c) fino a 3 componenti maggiorenni d) fino a 3 componenti di cui un minore e) fino a 3 componenti di cui un anziano ultrasessantacinquenne f) fino a 3 componenti di cui un disabile g) fino a 5 componenti con minori h) fino a 5 componenti con anziani ultrasessantacinquenni i) fino a 5 componenti con disabili j) oltre 5 componenti con minori k) oltre 5 componenti con anziani ultrasessantacinquenni l) oltre 5 componenti con disabili m) genitore singolo con un figlio n) genitore singolo con più di un figlio o) genitore singolo con un figlio disabile	3 punti 2 punti 3 punti 4 punti 4 punti 4 punti 4 punti 5 punti 5 punti 5 punti 5 punti 7 punti 7 punti 7 punti 7 punti 4 punti 8 punti 10 punti

<p>3) Condizione abitativa</p> <p>a) casa di proprietà</p> <p>b) alloggio popolare</p> <p>c) ospitalità o altre condizioni precarie</p> <p>d) provvedimenti di rilascio dell'alloggio di imminente esecutività o sfratto esecutivo</p>	<p>-1 punto</p> <p>1 punto</p> <p>1 punto</p> <p>2 punto</p>
<p>4) Situazione economica</p> <p>a) entrate mensili nette superiori a 500€</p> <p>b) entrate mensili nette inferiori a 500€</p> <p>c) disoccupazione di lunga data (senza ammortizzatori sociali)</p> <p>d) altre entrate (ICD, ANF, ecc.)</p>	<p>2 punti</p> <p>5 punti</p> <p>2 punti</p> <p>1 punto</p>
<p>5) Tenore di vita</p> <p>a) possesso di auto (se non indispensabile per lavoro, salute, ecc)</p> <p>b) altro</p>	<p>-1 punto</p> <p>-1 punto</p>
<p>6) Altri elementi delimitanti lo stato di bisogno</p> <p>a) Incapacità totale e/o parziale di una persona sola a gestire la propria vita quotidiana ovvero impossibilità del nucleo familiare ad assicurare adeguata assistenza ad un suo componente, certificati da relazioni sanitarie e/o sociali;</p> <p>b) Sostegno di altri enti caritatevoli</p> <p>c) Interessamento della Tutela Minori</p>	<p>2 punti</p> <p>1 punto</p> <p>2 punti</p>

In fase di istruttoria verrà tenuto conto anche della situazione socio-economica dei parenti obbligati agli alimenti (ex art. 433).

Art. 9
Punteggi e percentuale importo contributo

Dopo l'attribuzione del punteggio complessivo, determinato dalla somma dei singoli punteggi come indicato dal precedente articolo, sarà determinata la percentuale della spesa che verrà coperta dal contributo sulla base della seguente tabella di conversione.

Punteggio	Importo contribuito
Da punti 0 a 5	40% della spesa
Da punti 6 a 10	50% della spesa
Da punti 11 a 15	60% della spesa
Da punti 16 a 20	70% della spesa

fino ad un importo massimo di 250,00€. In ogni caso il contributo non potrà superare il 70% della spesa per cui viene richiesto. Previo visto del Sindaco e/o dell'Assessore alle Politiche Sociali, il Responsabile del Servizio procede all'erogazione del contributo con determinazione.

Quote di diversi importi saranno valutate dalla Giunta Comunale, sulla base di opportuna segnalazione dell'Assistente Sociale, in situazioni di particolare straordinarietà e/o emergenza.

Art. 10 **Tutela del diritto alla riservatezza**

Il Comune di Polesella garantisce il diritto alla riservatezza, con particolare riguardo allo stato e al tipo di bisogni su cui si interviene, nonché alle prestazioni assistenziali richieste e ricevute dai cittadini.

ALLEGATO 1: Modulo Domanda

ALLEGATO 2: Modulo Risposta

